



**Ferretto
Di Bella
Notai Associati**

Treviso - Borgo Mazzini 34
tel. 0422/579791

Pieve di Soligo
Piazza Balbi Valier 2
tel. 0438/1640282

Farra di Soligo - Via Cal Nova 1
tel. 0438/900117

**REGISTRATO A
TREVISO**

IL 13 MARZO 2026

AL N. 7310 S.1T

E. 0,00

Atto esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Rep. n. 2439

Racc. n. 2166

**VERBALE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di marzo, alle ore diciassette.

In Treviso, Borgo Mazzini n. 34.

Avanti a me, dott. FEDERICO DI BELLA, Notaio in Farra di Soligo, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Treviso, è comparso il signor:

- DEL LONGO GIANANGELO, nato a Pieve di Cadore (BL) il giorno 26 marzo 1971 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata:

- "**DAMA CASTELLANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" (già "**ASSOCIAZIONE DAMA CASTELLANA**"), con sede in Conegliano (TV) in Viale Spellanzone n. 15, Codice fiscale 03148090263.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua veste sopra citata, mi richiede del presente atto, al quale viene

PREMESSO:

- che con verbale di assemblea dei soci in data 18 dicembre 2025 rep n. 2246 ai miei rogiti, registrato a Treviso il 22 dicembre 2025 al n. 42477 Serie 1T, veniva adottata una riforma statutaria idonea ad adeguare lo Statuto dell'Associazione alla c.d. "Riforma del Terzo Settore", introdotta con il D. Lgs. 117/2017, con la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) riconosciuta;

- che in tal sede il Presidente pro tempore dell'Associazione veniva delegato dall'assemblea - assumendone i relativi poteri - a compiere tutti gli atti che si fossero resi necessari e/o opportuni al fine di far ottenere all'Associazione l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, in particolare, era stato autorizzato dall'Assemblea a produrre all'ufficio del RUNTS, tutta la necessaria documentazione, anche apportando - ove necessarie - le modifiche statutarie a tal fine richieste dal competente ufficio;

- che, ai fini dell'effettiva iscrizione al RUNTS, è emersa la necessità di apportare lievi modifiche allo Statuto;

- che le suddette modifiche riguardano principalmente i seguenti articoli dello Statuto:

* Articolo 27: relativamente ai quorum dell'assemblea straordinaria in materia di deliberazioni in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;

* Articolo 29: relativamente all'eliminazione della clausola relativa alla cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo.

Tutto ciò premesso,

il Presidente, in attuazione della delega a lui attribuita dall'assemblea dei soci in data 18 dicembre 2025, verbalizzata con atto ai miei rogiti rep. 2246, dichiara di adottare il **nuovo Statuto**, che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, dispensandomi il comparso dal darne lettura.

Si precisa che detto Statuto modifica il precedente solamente in attuazione degli adeguamenti richiesti dal competente ufficio del Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore ed esclusivamente secondo le indicazioni dallo stesso fornite.

Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente.

Consta di un foglio il presente atto, scritto da me Notaio e da persone di mia fiducia per pagine due fin qui e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

F.TO GIANANGELO DEL LONGO - FEDERICO DI BELLA - NOTAIO L.S.

ALLEGATO A)
AL N. 2439 REP. E AL N. 2166 RACC.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"DAMA CASTELLANA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Premessa – Principi fondanti

La “Dama Castellana Associazione di Promozione Sociale” – è un’associazione, senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale, attraverso la ripresa e valorizzazione in forma ricreativa e culturale delle tradizioni della Città di Conegliano (TV) e di collaborazione con altre istituzioni e/o associazioni su base volontaria.

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora in avanti indicato come “CTS”) è costituita l’associazione di promozione sociale denominata

"DAMA CASTELLANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

in forma abbreviata “Dama Castellana A.P.S.” (d’ora in avanti “Associazione”). Ove il contesto lo richieda la denominazione potrà essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L’Associazione è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali, è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”) e dalla normativa interna, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

2.1. L’Associazione ha sede in Conegliano (TV). Il mutamento di indirizzo nell’ambito del Comune di Conegliano da adottarsi con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta la necessità di una modifica statutaria.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Scopo e Oggetto

3.1. L’Associazione si propone, nel rispetto dei principi enunciati in premessa, quale espressione di partecipazione e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

L’Associazione svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito della Regione Veneto ed ha le seguenti finalità:

a) riprendere e valorizzare in forma ricreativa e culturale le tradizioni della

Città di Conegliano (TV) e/o zone limitrofe;

b) promuovere ed attuare in ambito locale manifestazioni, spettacoli e altre iniziative di interesse culturale e turistico;

c) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi turistici, iniziative di commercializzazione dell'offerta locale;

d) promuovere e gestire impianti e servizi di interesse turistico;

e) valorizzare, ai fini turistici, il patrimonio naturale, storico, culturale ed artistico della Città di Conegliano (TV).

3.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.3. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS (Codice del Terzo Settore):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

in particolare mediante la promozione delle attività dei *tamburi* e degli *sbandieratori* nonché del gioco della dama.

3.4. Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all'estero, in particolare quelle culturali, didattiche e editoriali, nonché quelle ritenute idonee a divulgare le conoscenze enogastronomiche, con una speciale attenzione a quelle enologiche, rivolgendo particolare attenzione all'attività di promozione e valorizzazione dell'enogastronomia in generale.

Art. 4) Attività

4.1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3, la Dama Castellana A.P.S. potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le attività finalizzate a favorire:

a) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;

b) la promozione e l'organizzazione di scambi storico e culturali;

c) la promozione di indagini, ricerche e studi sulla Città di Conegliano (TV) e in materia enogastronomica;

d) la promozione della costituzione di circoli ricreativi e culturali in materia

enogastronomica;

e) la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione del personale docente;

f) la collaborazione con i produttori, gli operatori e la stampa specializzata del settore;

g) la promozione e l'organizzazione di corsi ed eventi nell'ambito della enogastronomia con particolare attenzione alle produzioni tipiche locali;

h) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni locali e dei prodotti enogastronomici;

i) la promozione e l'organizzazione di corsi, rivolti ai propri associati, per la formazione professionale nell'ambito enogastronomico;

j) la formulazione di proposte a qualsiasi livello per la valorizzazione e qualificazione professionale dei propri associati;

k) l'ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti agli associati, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, al fine di una maggiore diffusione della conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici della catena agroalimentare con particolare attenzione al settore enogastronomico;

l) la valorizzazione dell'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;

m) la partecipazione sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o privati, forum;

n) la promozione e/o il sostegno a fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, purché non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, servizi enogastronomici. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS (Codice del Terzo Settore).

4.3. L'Associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo, gestire anche tramite altri soggetti costituiti o delegati, di cui mantenga comunque il controllo, iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 CTS (Codice del Terzo Settore), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle

finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 6) Durata

6.1. L'associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché coloro che, alla data della richiesta di adesione, siano maggiori di anni 18 (diciotto) o anche che abbiano compiuto 16 (sedici) anni, previo consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne eserciti la responsabilità genitoriale e tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

7.2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Onorari;
- b) Associati Ordinari e/o di Quartiere;
- c) Associati Sostenitori o simpatizzanti.

Quando nello Statuto si menzionano gli associati senza altre aggettivazioni, questa si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

7.4. Possono essere ammessi quale Associati Ordinari anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Art. 8) Numero minimo di Associati

8.1. L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

9.2. Gli associati sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie, regolamentari e del codice etico dell'Associazione, ove approvato, nonché della normativa sul trattamento dei dati personali.

9.3. Gli Associati sono tenuti a versare, se non esonerati, la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di conoscerne le norme statutarie, i regolamenti ed il codice etico, ove approvato e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare le stesse, nonché la Normativa Applicabile. Le modalità di ammissione saranno determinate in

apposito regolamento.

10.2. L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da coloro che siano stati oggetto di un provvedimento di esclusione o radiazione dall'Associazione stessa, ovvero da coloro che siano associati o affiliati a enti e/o soggetti pubblici e/o privati che svolgono attività in concorrenza con la Dama Castellana.

10.3. L'organo preposto al respingimento della domanda di ammissione degli Associati è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un'apposita commissione, composta da tre Consiglieri, a cui delegare l'esame e l'approvazione delle domande di ammissione.

10.4. Il Consiglio Direttivo, o la commissione da esso nominata, deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento; detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere motivata.

10.5. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

10.6. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui ha versato nelle casse dell'Associazione la "Quota Annuale", salvo reiezione della domanda di ammissione nei termini previsti dal Regolamento Interno Generale.

Art. 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, anche senza motivazione, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, pec o consegnata a mano con ricevuta controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo.

11.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione, ove non diversamente specificato.

11.4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia dello stesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, quali la violazione della "Normativa Applicabile" e delle Deliberazioni degli Organi dell'Associazione o, comunque o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata deve essere comunicata all'Associato escluso, mediante lettera raccomandata, pec o consegnata a mano con ricevuta controfirmata dell'avvenuta consegna.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e alle attività dell'Associazione.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale essa è stata comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, l'Associato escluso non impugni la stessa innanzi al Collegio dei Probiviri, il quale decide entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora sia proposta impugnazione al Collegio dei Probiviri:

a) il Collegio dei Probiviri decide tempestivamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e alle attività dell'associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso definitivamente dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'intera annualità fino al momento in cui diviene efficace la delibera di esclusione.

12.7. L'esclusione è automatica in caso di accertata morosità nel pagamento della quota associativa, decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito al pagamento della quota da parte del Consiglio Direttivo o Segreteria.

12.8. In caso di morosità, e fino al momento in cui viene effettuato il pagamento, sono sospesi tutti i diritti associativi sia attivi che passivi.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 13) Patrimonio

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;

b) dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;

d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a incrementare il patrimonio;

e) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

Art. 13 bis. Il Marchio “Dama Castellana” e altri segni distintivi

13-bis.1. Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.

13-bis.2. La denominazione ufficiale dell'associazione è “Dama Castellana”. Successivamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, la denominazione sarà “Dama Castellana® A.P.S.”.

13-bis.3. I marchi ufficiali dell'associazione sono quelli riprodotti nell'allegato “B”. Tali marchi sono registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti

e Marchi (U.I.B.M.).

13-bis.4. La loro gestione è di esclusiva competenza Consiglio Direttivo che ne autorizza l'uso secondo i principi e le norme del Regolamento sull'Utilizzo dei Marchi. Eventuali modifiche al Regolamento sull'Utilizzo dei Marchi avranno efficacia immediata.

13-bis.5. La Dama Castellana A.P.S. si tutelerà nelle sedi competenti nei confronti di chiunque utilizzi il Marchio o la Denominazione senza averne titolo, o li utilizzi in modo non conforme all'autorizzazione e/o per scopi diversi da quelli previsti dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione non destinati ad incremento del patrimonio medesimo;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo ("la Quota Annuale").

15.2. Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione della Quota Annuale il cui importo è stabilito, per l'anno successivo, dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun esercizio.

Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, CTS (Codice del Terzo Settore).

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza

occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis al 2447 decies c.c.

TITOLO IV – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 22) Organi

22.1. La struttura organizzativa dell'Associazione è come di seguito articolata:

- a. l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, anche "Assemblea dei soci");
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Comitato Operativo (d'ora innanzi anche "Comitato");
- d. il Presidente
- e. il Vicepresidente;
- f. l'Organo di Controllo;
- g. il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge);
- h. il Comitato Etico (qualora sia previsto);
- i. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

22.3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea un Regolamento Elettorale per disciplinare le modalità di voto per l'elezione degli Organi. Il regolamento deve essere approvato dall'Assemblea dei soci ed entrerà in vigore non prima di 180 (centottanta) giorni dalla sua approvazione.

22.4. Ad eccezione delle cariche relative all'Organo di Controllo e del Revisore legale, che possono essere ricoperte anche da non associati, tutte le altre cariche associative e istituzionali sono riservate agli associati e sono esercitate a titolo gratuito. A chiunque ricopra incarichi istituzionali è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di missioni per conto dell'associazione secondo il Regolamento Interno Generale, o delibera del Consiglio Direttivo.

22.5. Ad eccezione di quanto stabilito al punto 22.4, gli incarichi istituzionali e le cariche di natura elettiva, sono riservati agli associati e

sono svolti a titolo gratuito.

22.6. Ad eccezione di quanto stabilito al punto 22.4, tutti gli associati che sono investiti di cariche ed incarichi istituzionali devono mantenere lo stato di associato per tutto il mandato, a pena di decadenza automatica dall'incarico.

Capo I - Gli Organi

Sezione I – Assemblea degli Associati

Art. 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e spetta ad essa delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea dei soci. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, eticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

23.4. L'Assemblea dei soci si svolge e delibera secondo il relativo regolamento, le sue deliberazioni obbligano anche gli Associati non intervenuti o dissenzienti.

23.5. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei soci un Regolamento per disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari, Il Regolamento deve essere approvato dall'Assemblea dei soci ed entrerà in vigore non prima di 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.

Art. 24) Competenze dell'Assemblea dei soci

24.1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

24.2. L'Assemblea dei soci in sede ordinaria delibera, inoltre, in merito:

- a) all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e ne dispone la revoca;
- b) all'elezione dei componenti l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- c) all'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e ne dispone la revoca;
- d) alla nomina, ove sia obbligatorio per legge, del Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) alla determinazione dei criteri per i rimborsi delle spese sostenute dai vari organi;
- f) alla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) all'approvazione e/o modifica del Regolamento Elettorale;
- h) all'approvazione di ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto rimette all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il Regolamento per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

L'Assemblea dei soci ordinaria è detta "Elettiva" quando viene convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

24.3. L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria delibera in merito:

- a. alle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- b. alla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea dei soci si svolge nel territorio dello Stato italiano in località che siano facilmente raggiungibili anche con i mezzi del trasporto pubblico.

25.3. La convocazione dell'Assemblea dei soci avviene mediante un avviso scritto utilizzando i mezzi a disposizione dell'Associazione, oppure tramite raccomandata, o altri mezzi equivalenti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione prevede il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve altresì indicare la data prevista per l'adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita.

Art. 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente ovvero, in caso di sua mancanza, il Consigliere più anziano di età presente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, invita la stessa a nominare, scegliendo tra i presenti, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, qualora l'Assemblea non sia convocata in sede "Elettiva", due o più scrutatori.

Qualora l'Assemblea sia convocata in sede straordinaria il ruolo di Segretario è svolto dal notaio incaricato di redigerne il verbale.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa, accerta la regolarità di eventuali deleghe, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea dei soci Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione qualora vi partecipi, in proprio o per delega, almeno la metà degli Associati Ordinari;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. Tutti gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota annuale hanno il diritto di partecipare all'Assemblea. Per esercitare il diritto di voto è necessario che l'Associato sia iscritto da almeno 60 (sessanta) giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione dell'Assemblea.

27.3. Ogni Associato ha diritto ad un voto. In caso di Associati minori di età, il voto in Assemblea è espresso da chi ne esercita la potestà

genitoriale.

27.4. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale, del Comitato Etico, del Collegio dei Probiviri ovvero dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

27.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.6. Nella determinazione del quorum deliberativo non si tiene conto degli associati che dichiarano espressamente di non partecipare al voto.

27.7. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.8. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato, si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quale gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

27.9. L'Assemblea dei soci Straordinaria è validamente costituita e delibera:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno i due terzi degli Associati, le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati presenti;
- b) in seconda convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati, le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati presenti.

27.10. Le deliberazioni in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti, intervenuti anche in via telematica o rappresentati per delega.

27.11. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di indirizzo amministrativo ed economico e ad esso è devoluta l'intera competenza della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, pertanto, può svolgere ogni compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo compete di:

- a) eleggere al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e disporre la revoca;
- b) nominare il Comitato operativo;
- c) attribuire ai Consiglieri le deleghe ritenute eventualmente opportune;
- d) deliberare il conferimento di specifiche deleghe e/o procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- e) approvare le quote associative e i servizi agli associati;
- f) verificare e controllare l'attuazione del programma annuale, approvare il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo;
- g) sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale;
- h) disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie, di impossibilità di regolare funzionamento degli organi dell'Associazione, ovvero di mancato adeguamento dello statuto e dei suoi regolamenti attuativi allo statuto ed ai regolamenti, la decadenza immediata dell'organo e, contestualmente, nominare un Commissario Straordinario che provveda alla gestione corrente ed alla convocazione, entro 90 (novanta) giorni dalla sua nomina, di un'assemblea per l'elezione dei nuovi organi direttivi; la decadenza dell'Organo amministrativo si estende all'Organo di controllo della Delegazione, ove ne ravvisi una sua specifica responsabilità;
- i) attribuire al Comitato ed eventualmente anche ai suoi singoli componenti, le deleghe ritenute opportune per la gestione ordinaria dell'Associazione su specifiche tematiche;
- j) verificare e controllare l'attività svolta dal Comitato;
- k) nominare e/o revocare i componenti del Comitato Etico;
- l) assegnare tutte le cariche onorifiche previste dal Regolamento Interno Generale
- m) deliberare, in presenza di gravi e giustificati motivi, la decadenza del Presidente, sentito il parere vincolante congiunto dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri.
- n) nominare i componenti della Commissione elettorale, ove non effettuato dall'assemblea dei soci;
- o) approvare e/o modificare il Regolamento Interno Generale;
- p); deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- q) approvare e/o modificare il Regolamento per l'utilizzo dei Marchi e dei Segni Distintivi, monitorarne e tutelarne l'uso e, in caso di violazione ovvero di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne ed inibirne l'uso;
- r) approvare e/o modificare il Regolamento interna e di funzionamento del Collegio dei Probiviri ed il Codice Etico, ove nominati;
- s) proporre all'assemblea le modifiche statutarie.

28.3. Per la gestione straordinaria, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. autorizzare l'apertura e il rinnovo di linee di credito;
- b. autorizzare l'acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l'acquisto di partecipazioni, nominando i propri rappresentanti;
- c. nominare i rappresentanti dell'associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ove richiesto
- d. autorizzare l'accettazione di eredità e lasciti testamentari.

28.4. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera con metodo collegiale.

28.5. Tra la data della proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo e il suo insediamento, il Consiglio Direttivo uscente non può proporre modifiche alle norme statutarie ed ai regolamenti che lo completano e dettagliano, nonché stipulare contratti che non siano stati deliberati in data antecedente quella dell'assemblea elettiva.

Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tredici ad un massimo di ventisette membri eletti dall'Assemblea dei soci fra gli associati, di cui almeno uno eletto tra i rappresentanti dei tamburi e sbandieratori, ed un rappresentante per ogni quartiere tra i seguenti quartieri: Borgo Vecchio, San Martino, San Giuseppe, Monticella, Costa Bassa, Costa Alta, Scomigo, Ogliano, Parè, Collabrigo, Setteborghi, Campolongo, che desideri farne parte, sulla base di un apposito Regolamento, ispirato a principi di democrazia, eticità, governabilità e rappresentanza territoriale che deve disciplinare, tra gli altri, la nomina della Commissione elettorale ed il suo funzionamento, le modalità di presentazione delle candidature, le modalità di voto. L'Assemblea elettiva dovrà essere convocata tra il 1° (primo) ed il 31 (trentuno) ottobre dell'anno di scadenza della consiliatura, il Consiglio eletto entra in carica il primo gennaio dell'anno successivo e resta in carica fino al 31 (trentuno) dicembre del quarto anno successivo.

29.2. La riunione di insediamento è convocata, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, dal Presidente della Commissione Elettorale ed è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati.

29.3. Nel corso della sua prima riunione, viene definita la composizione del Comitato Direttivo nel rispetto delle norme riportate nel Regolamento Elettorale e nel Regolamento Generale.

29.4. Il Consigliere che, successivamente all'elezione, venga interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ovvero che sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, o che abbia subito provvedimento disciplinare con sanzione superiore alla censura, decade dall'ufficio dal momento della notifica del provvedimento.

29.5. Qualora, nel corso del quadriennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Qualora nel Consiglio Direttivo venissero a mancare la metà più uno dei

componenti originariamente eletti, il Consiglio Direttivo si scioglie, e provvede a convocare, entro 60 (sessanta) giorni, una nuova assemblea elettorale che si svolgerà secondo le stesse modalità operative adottate per la precedente elezione. Il Consiglio così eletto resterà in carica fino al 31 (trentuno) dicembre del quarto anno successivo e la riunione di insediamento deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione.

Art. 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Ai Consiglieri, al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, ed al Tesoriere spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31) Durata della carica.

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi entra in carica il 1° (primo) gennaio dell'anno successivo alla sua elezione e resta in carica fino al 31 (trentuno) dicembre del quarto anno successivo.

31.2. I consiglieri sono rieleggibili.

31.3. Il Consiglio Direttivo decade qualora l'Assemblea dei soci non approvi il bilancio; in tale evenienza, il Presidente dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni, alla convocazione una nuova Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede o altrove, sempre all'interno del territorio dello stato, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne abbia ricevuto richiesta motivata il Comitato Operativo, Direttivo o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con i mezzi a disposizione all'Associazione, contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e questi si dichiarino informati sugli argomenti posti in trattazione.

Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni relative all'approvazione dei regolamenti di sua competenza, richiamati dal presente Statuto, occorre la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di

astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all'adunanza del Consiglio Direttivo, ai fini della relativa determinazione del quorum costitutivo e deliberativo.

33.7. Alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, sia contigui che distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di costatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato, sempre disponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) nel caso in cui l'assemblea non si svolga in forma totalitaria, è necessario che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati gestiti dall'Associazione, dove gli intervenuti possono partecipare. Si considera che la riunione si tenga nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto che verbalizza.

Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del codice del terzo settore.

Sezione III – Comitato Operativo

Art. 35) Comitato Operativo

35.1. Il Comitato è composto dal Presidente e da minimo di 4 ad un massimo altri 10 (dieci) Consiglieri, nominati od eletti secondo le norme riportate nel presente statuto e Regolamento Elettorale.

35.2. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e attua le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo. Ad essa possono essere devolute o delegate dal Consiglio Direttivo singole e specifiche competenze, fatta salva l'eventuale ratifica delle decisioni adottate. Essa è investita di tutti poteri che le vengono conferiti dal Consiglio Direttivo. Il Comitato viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.

35.3. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con le stesse modalità, a tutti i componenti il Comitato Operativo.

35.4. Qualora necessario, può riunirsi e deliberare in conferenza video o

telefonica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.

35.5. Il Comitato Direttivo si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

35.6. Il Comitato ha il compito di:

- a. predisporre gli strumenti organizzativi per l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- b. proporre al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, la nomina di eventuali responsabili di specifiche tematiche o aree di attività, definendone il mandato;
- c. proporre al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, la nomina di consulenti esterni per specifiche tematiche o aree di attività, definendone il mandato;

Sezione IV – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art. 36) Presidente e Vicepresidente

36.1. Il Presidente del Comitato Direttivo ha la firma sociale ed è il rappresentante legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a. effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b. esercitare le funzioni espressamente delegategli dal Consiglio Direttivo;
- c. verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- e. rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f. attribuire, ove sia necessario o opportuno, su delibera del Consiglio Direttivo, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce delle attività nel frattempo compiute.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

36.5. La carica di Presidente non può essere rivestita dalla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 37) Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva Il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro dei Verbali del Comitato Direttivo e del Libro degli Associati

Art. 38) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato da un Collegio di Controllo composto da tre Controllori Effettivi e due supplenti. Ad esso spetta la vigilanza sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento, nonché l'attività di revisione legale, qualora diventi obbligatoria per il superamento dei parametri previsti dall'art. 31 CTS (Codice del Terzo Settore).

39.2. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei soci fra gli associati che, alla data di convocazione dell'Assemblea, risultino iscritti al registro dei Revisori Legali ed abbiano espresso la loro candidatura nei termini previsti dal Regolamento Elettorale.

39.3. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti; il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze assumerà la carica di Presidente del Collegio di Controllo. I primi due candidati non eletti assumeranno il ruolo di Controllori supplenti.

Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti

all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto anno.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS (Codice del Terzo Settore);
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS (Codice del Terzo Settore);
- g) può in qualsiasi momento procedere, (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- h) provvede, in caso di inadempimento da parte degli organi a ciò predisposti, alla convocazione dell'Assemblea dei soci; si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del Codice civile, nonché le altre norme di legge concernenti la revisione legale.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato. Per tale ragione, dovranno essere trasmesse ai componenti il Collegio le convocazioni degli organi medesimi.

42.3. Il Collegio dei Controllori deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno due dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei

Controllori più anziani d'età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede.

Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. Se i limiti stabiliti dall'art. 30 del CTS (Codice del Terzo Settore) vengono superati, l'Assemblea dovrà anche deliberare sul compenso per i membri dell'Organo di Controllo per l'intera durata del loro mandato.

Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. Se il superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS (Codice del Terzo Settore) rende obbligatoria la nomina del Revisore Legale, tale incarico potrà essere affidato all'organo di controllo. In tal caso, l'Assemblea, che delibera sull'affidamento dell'incarico di Revisione Legale, si occuperà anche di stabilire il compenso per l'intera durata del mandato del Revisore Legale.

Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS (Codice del Terzo Settore).

Sezione V – Comitato Etico

Art. 46) Nomina

46.1. Il Comitato Etico, ove nominato, è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette associati che sono rieleggibili.

46.2. I suoi componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Sono scelti tra gli associati che abbiano ricoperto in passato la carica di Presidente ovvero tra gli associati ritenuti, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso, in possesso dei requisiti necessari. Non possono essere nominanti i componenti in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 46 bis) Competenze

46-bis.1. Il Comitato Etico, ove nominato, redige ed aggiorna il Codice Etico e lo presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Sezione VI – Il Collegio dei Probiviri

Art. 47) Nomina

47.1. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da tre membri effettivi eletti fra gli associati, preferibilmente di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, che hanno espresso la loro candidatura e che hanno conseguito il maggior numero di voti. Il Consiglio Direttivo, il quale indicherà in modo oggettivo i titoli di studio abilitanti o la comprovata esperienza mediante un regolamento dedicato.

I membri del collegio dei Probiviri rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

47.2. Il candidato che consegue il maggior numero di preferenze assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 47 bis) Competenze

47-bis.1. Il Collegio dei Probiviri è l'organismo di giurisdizione interna ed ha funzioni di garanzia interpretativa delle norme statutarie e regolamentari a tutti i livelli. Il Collegio dei Probiviri esercita inoltre le funzioni disciplinari, nonché quelle previste nel Codice etico.

47-bis.2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare i casi che gli vengono deferiti dagli organi istituzionali o da singoli associati.

47-bis.3. Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o gli Organismi della stessa, in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla attuazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni o concernenti, comunque, i rapporti associativi ivi compresi i provvedimenti di natura disciplinare.

47-bis.4. Il Collegio dei Probiviri, inoltre, decide sul ricorso degli associati in caso di esclusione, e sul ricorso dei richiedenti l'ammissione in caso di rigetto della domanda degli stessi.

47-bis.5. Il Collegio dei Probiviri può intervenire, su invito, alle sedute del Consiglio Direttivo. In tal caso dovrà essere trasmesso a tutti i componenti il Collegio l'ordine del giorno delle convocazioni. Il collegio dei Probiviri sarà invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora all'ordine del giorno della riunione vi siano proposte di modifica dell'assetto normativo dell'associazione, ovvero il Presidente del Collegio medesimo ne faccia richiesta motivata al Presidente.

La richiesta integrazione trova fondamento del fatto che il Collegio dei Probiviri è chiamato, poi, ad interpretare la normativa dell'associazione e, quindi, può essere utile un suo apporto in fase di elaborazione della stessa.

47-bis.6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 47 ter) Funzionamento

47-ter.1. Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito Regolamento.

47-ter.2. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza, previa istruttoria, con provvedimento scritto motivato.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art. 48) Esercizi associativi

48.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 49) Bilancio d'esercizio

49.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati, tramite l'apposita area riservata del sito istituzionale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 50) Scritture contabili

50.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 51) Libri dell'Associazione

51.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Direttivo, qualora costituita;
- f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

51.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

51.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie, nel rispetto della normativa sulla privacy e del diritto alla riservatezza. Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

51.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, e da ciascun Associato mediante le proprie credenziali di accesso al cloud nel rispetto della normativa sulla privacy e del diritto alla riservatezza.

51.5. Il libro degli Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo è tenuto a cura del Comitato Direttivo stesso e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ciascun Associato nel rispetto della normativa sulla privacy e del diritto alla riservatezza.

51.6. Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 52) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

52.1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea dei soci straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali esistenti alla data dell'adozione della delibera di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma uno CTS (Codice del Terzo Settore), e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dall'Assemblea degli associati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53) Clausola compromissoria

53.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi è devoluta alla decisione del Collegio dei Proviviri, ai sensi dell'art. 47 bis.3. Tutte le controversie inerenti alle decisioni del Collegio dei Proviviri sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede l'Associazione e cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura

di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.

Art. 54) Norme di rinvio

54.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte dai Regolamenti attuativi da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

54.2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario, con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti per le associazioni/enti di tipo associativo non aventi scopo di lucro.

F.TO GIANANGELO DEL LONGO - FEDERICO DI BELLA - NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005.